

Condizioni generali di contratto (CG) per forniture di prodotti FFS Infrastruttura, Acquisti, Supply Chain, Produzione, Tecnica ferroviaria

1. Campo di applicazione

- 1.1 Le condizioni seguenti disciplinano la stipulazione, il contenuto e l'esecuzione di contratti di compravendita tra l'ordinante e la FFS SA.
- 1.2 Le condizioni contrattuali giuridiche e commerciali dell'ordinante (CG ecc.) valgono solo se esplicitamente accettate dalla FFS SA. I riferimenti alle condizioni contrattuali nella richiesta di offerta sono irrilevanti.

2. Offerta

- 2.1 L'offerta è vincolante durante il termine stabilito dalla FFS SA. Qualora l'offerta non contenga alcun termine, la FFS SA resta vincolata nei 30 giorni successivi alla data dell'offerta.
- 2.2 Se non diversamente concordato, il contenuto dei prospetti pubblicitari e dei cataloghi non è vincolante. I dati contenuti nei documenti tecnici sono vincolanti solo nella misura in cui questo venga esplicitamente garantito.
- 2.3 Per i sistemi e i componenti offerti valgono tutti i documenti della FFS SA validi al momento della presentazione dell'offerta.

3. Prezzi

- 3.1 I prezzi si intendono in franchi svizzeri (CHF) per unità di misura (escl. IVA).
- 3.2 Tutti i componenti e i sistemi contenenti rame vengono fatturati al prezzo del giorno corrente della London Metal Exchange (LME) alla data di consegna. La conversione dal dollaro al franco svizzero avviene al tasso di cambio giornaliero fissato dalla Banca nazionale svizzera.
- 3.3 In caso di mutamento delle circostanze alla base della formazione dei prezzi, in particolare parità valutarie, tasse, imposte, tributi, dazi, ecc., tra il momento dell'offerta e il termine di consegna concordato, la FFS SA è autorizzata ad adeguare prezzi e condizioni a tali mutate circostanze.

4. Supplemento per piccole quantità, storno di ordini

- 4.1 Per fatture d'importo inferiore a CHF 100.- verrà applicato un supplemento amministrativo di almeno CHF 50.-. Non saranno applicate eventuali riduzioni.
- 4.2 In caso di successivo storno di ordini viene addebitata una tassa amministrativa di almeno CHF 500.- o il 10% del valore materiale.

5. Forniture urgenti e approntamento di materiali

- 5.1 In caso di forniture di materiali da eseguire entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine o che, a causa della loro urgenza determinano una riorganizzazione della produzione, la FFS SA è autorizzata ad

applicare un supplemento per le urgenze del 30% del valore della vendita, pari ad almeno CHF 500.-.

- 5.2 L'approntamento di materiali al di fuori dei normali orari di lavoro viene conteggiato in base alle spese corrispondenti; inoltre è possibile applicare un supplemento per urgenze.

6. Tolleranza relativa alle quantità

È fatta riserva di forniture di quantità superiori o inferiori rispetto a quanto concordato. Sono consentite forniture parziali solo se concordate.

7. Condizioni di pagamento

- 7.1 Se non diversamente concordato, le fatture della FFS SA devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla data di fatturazione senza sconti o detrazioni di altro tipo, ovvero al netto. Il pagamento si considera eseguito quando l'importo viene accreditato sul conto della FFS SA, la quale ne può disporre liberamente. Non è consentito un conteggio con contropartite.
- 7.2 Se l'ordinante non rispetta il termine di pagamento concordato, entra automaticamente in mora ed è tenuto a corrispondere, a partire dal 31° giorno dalla data di fatturazione, un interesse di mora del 4% superiore al tasso del mercato monetario per gli investimenti in franchi, il Libor trimestrale (London Interbank Offered Rate).

- 7.3 Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento esonera la FFS SA dal suo obbligo di fornitura, ma non l'ordinante dal suo obbligo di accettazione.

8. Luogo dell'adempimento e passaggio dei rischi

- 8.1 Luogo dell'adempimento è la stazione di scarico FFS SA comunicata dall'ordinante al momento della stipulazione del contratto oppure un luogo di consegna da concordare.
- 8.2 Gli utili e i rischi passano all'ordinante nel luogo dell'adempimento. Se, su richiesta dell'ordinante o per altri motivi non imputabili alla FFS SA, la spedizione viene ritardata, i rischi passano all'ordinante nel momento e nello stabilimento originariamente previsti per la consegna. A partire da questo momento, la fornitura viene immagazzinata e assicurata per conto e rischio dell'ordinante.

9. Termini di consegna

- 9.1 Il termine di consegna si intende rispettato se entro la sua scadenza viene eseguita la consegna oppure se l'ordinante comunica che il materiale è pronto per essere spedito.
- 9.2 I termini di consegna per gli scambi sono di circa 12 settimane.

- 9.3 Il termine di consegna viene adeguatamente prolungato:
- se la FFS SA non riceve tempestivamente i dati di cui ha bisogno per l'adempimento contrattuale oppure se l'ordinante richiede successivamente modifiche o integrazioni causando un ritardo nelle forniture o nelle prestazioni;
 - se si verificano impedimenti che la FFS SA non è in grado di evitare malgrado la dovuta diligenza, a prescindere dal fatto che essi riguardino la FFS SA, l'ordinante o terzi. In questo caso, i contraenti collaborano per un corrispondente adeguamento del contratto;
 - se l'ordinante o terzi a cui l'ordinante ha fatto ricorso sono in ritardo con i lavori da eseguire o con l'adempimento degli obblighi contrattuali, o se l'ordinante non rispetta le condizioni di pagamento.

- 9.4 In caso di ritardo nella fornitura, l'ordinante è autorizzato a pretendere un'indennità di mora nella misura in cui tale ritardo sia imputabile in modo dimostrabile alla FFS SA e l'ordinante ne abbia subito dei danni. L'indennità di mora per ogni settimana intera di ritardo è pari al massimo allo 0,5%, ma complessivamente non superiore al 5% sul prezzo contrattuale della fornitura parziale che ha subito il ritardo. La prima settimana di ritardo non dà diritto ad alcuna indennità di mora.

L'ordinante può, non appena viene raggiunta l'indennità di mora massima, indicare alla FFS SA per iscritto un adeguato termine suppletorio. Se per motivi imputabili alla FFS SA il termine suppletorio non viene rispettato, l'ordinante è autorizzato a rifiutare di accettare la fornitura parziale oggetto del ritardo.

Se ritiene che l'accettazione parziale non sia ragionevole per motivi tecnici o economici, è autorizzato a recedere dal contratto e a richiedere la restituzione dei pagamenti già effettuati a fronte della restituzione delle forniture già consegnate.

- 9.5 Per ritardi nella fornitura di merci o prestazioni, l'ordinante non ha altri diritti oltre a quelli esplicitamente menzionati nella presente cifra 9. Ulteriori pretese di risarcimento sussistono solo in caso di negligenza grave o intenzione illecita e solo nella misura in cui la precedente indennità di mora non sia sufficiente a coprire il danno.

10. Riserva della proprietà

I contraenti concordano che le forniture diventino di proprietà dell'ordinante solo al momento dell'adempimento di tutti gli obblighi di pagamento. Dopo la stipulazione del contratto, la FFS SA ha facoltà di far iscrivere la riserva della proprietà concordata nei registri ufficiali conformemente alle leggi applicabili del Paese e ad adempiere a tutte le formalità in merito.

L'ordinante conserverà i prodotti forniti a proprie spese per la durata della riserva della proprietà, e li assicurerà contro furto, infrazioni, incendi, acqua e altri rischi, e inoltre adotterà tutte le misure atte a non danneggiare né annullare la pretesa di proprietà della FFS SA.

11. Diritti di protezione

- 11.1 Tutti i precedenti diritti di protezione spettano alla FFS SA o ai terzi aventi diritto.
- 11.2 L'intera documentazione tecnica messa a disposizione dalla FFS SA resta di sua proprietà e non può essere copiata, riprodotta né resa in qualsiasi modo accessibile a terzi, in mancanza di un suo consenso scritto.
- 11.3 Se l'ordinante viola i precedenti obblighi è tenuto a corrispondere alla FFS SA una penale convenzionale pari al 10% del prezzo di vendita per la transazione in questione, ma pari ad almeno CHF 10 000.- per singolo caso.

12. Riservatezza

- 12.1 I contraenti trattano in modo confidenziale tutti i fatti che non sono di pubblico dominio né accessibili al pubblico. In caso dubbio, i fatti vanno trattati in modo confidenziale. Questo obbligo di segretezza sussiste già prima della stipulazione del contratto e continua anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. Restano salvi gli obblighi di informazione previsti per legge.
- 12.2 Per la pubblicità e le pubblicazioni relative a prestazioni specificamente contrattuali è necessario il previo consenso scritto dei contraenti.

13. Controllo e collaudo

- 13.1 L'ordinante deve verificare immediatamente le condizioni della merce e comunicare subito per iscritto alla FFS SA gli eventuali difetti riscontrati. Se entro 10 giorni dal momento della fornitura non viene ricevuta alcuna comunicazione, le forniture e le prestazioni della FFS SA si considerano approvate, fatta riserva per eventuali difetti nascosti.
- 13.2 Se durante il controllo da parte dell'ordinante emergono difetti irrilevanti, il collaudo verrà comunque eseguito e i difetti dovranno essere comunicati alla FFS SA. La FFS SA eliminerà immediatamente i difetti constatati sull'oggetto del contratto e ne darà comunicazione all'ordinante.
- 13.3 Se durante il controllo emergono difetti rilevanti, il collaudo sarà rimandato. Sono considerati rilevanti quei difetti che rendono impossibile o compromettono la funzionalità o la sicurezza d'esercizio di sistemi o prodotti. La FFS SA elimina i difetti constatati e invita l'ordinante a procedere a una verifica congiunta.

14. Garanzia della FFS SA

- 14.1 La FFS SA assicura il corretto adempimento contrattuale. Le qualità promesse sono solo quelle esplicitamente menzionate come tali nelle specifiche.

La garanzia decade o si estingue anticipatamente se all'ordinante è imputabile una colpa, se l'ordinante o terzi effettuano modifiche o riparazioni senza previo consenso scritto della FFS SA o se l'ordinante, qualora sia riscontrato un difetto, non intraprenda immedia-

tamente tutte le misure per la riduzione del danno oppure non consenta alla FFS SA di eliminare il difetto.

- 14.2 Se vi è un difetto, l'ordinante può dapprima richiedere solo una riparazione gratuita. La FFS SA elimina il difetto entro una scadenza ragionevole.
- 14.3 Se la FFS SA non esegue la riparazione richiesta oppure se quest'ultima non dà risultati positivi, l'ordinante può scegliere una delle soluzioni seguenti:
- dedurre dal prezzo la somma corrispondente al minor valore;
 - recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo qualora i difetti siano rilevanti;
 - eseguire esso stesso o far eseguire da terzi gli interventi necessari, a costo e rischio della FFS SA, ma solo in presenza di difetti rilevanti.
- 14.4 Se non diversamente concordato, il termine di garanzia è pari a 12 mesi. Il termine inizia a decorrere dal momento della consegna. Se la spedizione viene ritardata per motivi non imputabili alla FFS SA, la garanzia termina al più tardi 18 mesi dopo la segnalazione che il materiale è pronto per la spedizione.

Per pezzi sostituiti o riparati, se la garanzia prevista dal precedente capoverso decade anticipatamente, il termine di garanzia è pari a 6 mesi dalla sostituzione.

Per gli elementi costruttivi di scambio nuovi a magazzino si applica il periodo di garanzia dei nostri fornitori (contratti quadro).

Per difetti di materiale, costruzione o esecuzione, come pure in caso di mancanza delle qualità promesse, l'ordinante non ha altri diritti tranne quelli esplicitamente menzionati nella cifra 14.

15. Ulteriori responsabilità

Sono escluse altre pretese dell'ordinante diverse da quelle esplicitamente menzionate nelle presenti CG, indipendentemente dal loro fondamento di legge, in particolare tutte le pretese non esplicitamente menzionate relativamente a risarcimento danni, riduzione, disdetta del contratto o recesso dal contratto.

In nessun caso sussistono pretese dell'ordinante al risarcimento di danni non causati all'oggetto stesso della fornitura, quali mancata produzione, mancato utilizzo, perdita di ordini, mancati guadagni e altri danni diretti o indiretti. Questa esclusione di responsabilità non si applica nei casi di grave negligenza, intenzione illecita o riconoscimento del diritto cogente.

16. Diritto applicabile

- 16.1 Si applica il diritto svizzero.
- 16.2 Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili, stipulata a Vienna l'11.4.1980) non sono applicabili.

17. Foro competente

In caso di controversie è competente esclusivamente il Tribunale di Berna.